



**Trotta Bus Services s.p.a.**

P.IVA 00883581001 - C.F. 00405460585

Sede legale: Via di Castel di Leva, n. 116 - 00134 Roma

Sede operativa: Str. Rocca Grimalda, n. 47 - 15076 Ovada (AL)



**Consorzio Intercomunale Trasporti s.p.a.**

P.IVA 00973350069 - C.F. 92000050069

Sede legale: Via P. Giacometti, n. 22 - 15067 Novi Ligure (AL)

[Società in concordato preventivo con continuità aziendale]

## CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS NUOVI URBANI/SUBURBANI, CLASSE I, SECONDO IL REG. UNECE 107, DA IMMATRICOLARE IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA (CUP E11G21000010009):

LOTTO 1 - N. 6 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE A METANO DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 11,80 E 13,00 METRI (CIG 9306848DEB);

LOTTO 2 - N. 4 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE DIESEL DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 10,30 E 11,79 METRI (CIG 930685862E).

Sommario:

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Prescrizioni generali .....	2
Art. 3 – Norme applicabili .....	2
Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli.....	3
Art. 5 – Profilo di missione .....	3
Art. 7 – Termini di consegna e collaudo di accettazione .....	4
Art. 8 – Verifiche di esercizio .....	5
Art. 9 – Collaudo definitivo .....	5
Art. 10 – Formazione e addestramento del personale .....	5
Art. 11 – Garanzie .....	6
Art. 12 – Reperibilità dei ricambi e follow-up della fornitura.....	7
Art. 13 – Penalità.....	7
Art. 14 – Pagamenti .....	10

Allegati:

- 1) Specifiche tecniche autobus Lotto 1
- 2) Specifiche tecniche autobus Lotto 2



#### Art. 1 – Oggetto

Le norme contenute nel presente Capitolato Speciale hanno per oggetto la fornitura di n. 10 (dieci) autobus urbani/suburbani appartenenti alla Classe I di cui al Reg. UNECE n. 107, di cui:  
Lotto 1 - n. 6 (sei) autobus con alimentazione a metano, classe di emissioni Euro VI Step E (o successivo), di lunghezza compresa tra 11,80 e 13,00 metri (CIG 9306848DEB);  
Lotto 2 - n. 4 (quattro) autobus con alimentazione diesel, classe di emissioni Euro VI Step E (o successivo), di lunghezza compresa tra 10,30 e 11,79 metri (CIG 930685862E).  
Come meglio precisato nel Disciplinare di Gara, la procedura di cui al presente Capitolato Speciale è gestita, in qualità di stazione appaltante, da Trotta Bus Services s.p.a., sia in proprio che in nome e per conto di CIT – Consorzio Intercomunale Trasporti s.p.a., di seguito indicate quali “committenti”.

#### Art. 2 – Prescrizioni generali

Gli autobus oggetto del presente Capitolato devono essere compiutamente rispondenti a tutte le norme di legge e in particolare alle norme stabilite dai decreti ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data di fornitura; tali veicoli devono rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale e uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le condizioni e caratteristiche riportate nel presente Capitolato debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, fatti salvi gli aspetti oggetto dell’Offerta Tecnica e suscettibili di valutazione in sede di gara.

#### Art. 3 – Norme applicabili

Gli autobus offerti, ai fini dell’omologazione e successiva immatricolazione, devono rispondere alle vigenti normative comunitarie e nazionali attinenti alle caratteristiche del veicolo ed alle relative emissioni inquinanti e nello specifico:

- alle norme contenute nel d.m. 20/06/2003 “Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001” concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE e s.m.i.; al reg. UNECE 107/2010 e s.m.i.;
- alla direttiva 2007/46/CE e al d.m. 24/04/2008 di recepimento, in materia di omologazione dei veicoli a motore, al reg. CE 385/2009, al reg. CE 661/2009, al reg. CE 347/2012 e successive modifiche, al reg. CE 351/2012, al reg. CE 1230/2012 ed al reg. CE 136/2014;
- al d.m. 12/09/2003 relativo alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- alle norme CUNA con specifico riferimento ai veicoli di cui alla Classe I;
- alle prescrizioni del nuovo codice della strada approvato con d.lgs. 285/1992 e s.m.i. e del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” approvato con d.P.R. 495/1992 e s.m.i. ed in particolare alle prescrizioni del d.lgs. 150/2006 e s.m.i. in tema di cinture di sicurezza;
- alle prescrizioni del reg. CEE 561/2006 e s.m.i. in tema di cronotachigrafo digitale;
- alla direttiva 2004/108/CE, al d.lgs. 194/2007 ed al d.lgs. 81/2008 in tema di rispetto della compatibilità elettromagnetica (EMC);
- alle norme contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori destinati alla propulsione dei veicoli e, nello specifico, al d.m. 29/01/2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE;
- al rispetto delle vigenti normative in materia delle emissioni sonore da parte dei veicoli a combustione interna con riferimento alla direttiva 2007/34/CE e s.m.i. e norme CUNA NC



504-03 e CUNA NC 504-04, per la rumorosità esterna, e norme CUNA NC 504-01 E CUNA NC 504-02, per la rumorosità interna, nonché per quanto applicabile dal reg. UNECE 51/2007;

- alla norma ISO 2631 ed al d.lgs. 187/2005 in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni;
- alle norme tecniche UNI 3795, CUNA NC 590-02 ed alla direttiva 95/28/CE e relativi allegati in tema di protezione contro gli incendi;
- alle direttive 2005/39/CE, 2005/40/CE e 2005/41/CE, relative ai sedili ed ai poggiatesta, alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta, nonché al loro ancoraggio, dei veicoli a motore, ed al d.m. 01/02/2006 di recepimento;
- alla direttiva 2009/338/CE in tema di promozione di veicoli puliti ed a basso consumo energetico nel trasporto stradale;
- alle direttive del CICLO SORT1/SORT2, relativa ai consumi di carburante degli autobus urbani/suburbani alimentati a metano (Lotto 1) e a gasolio (Lotto 2).

#### Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli

Gli autobus oggetto della fornitura devono rispettare integralmente le caratteristiche meccaniche, di carrozzeria, di allestimento generale e di manutenibilità e manutenzione descritte nell’Offerta Tecnica, redatta secondo i **Modelli C.1 e C.2**, rispettivamente riferiti al Lotto 1 ed al Lotto 2, allegati al Disciplinare di Gara, e nelle eventuali schede tecniche informative predisposte in lingua italiana dall’operatore economico ed allegate all’Offerta Tecnica.

Tali caratteristiche devono, in ogni caso, essere quantomeno corrispondenti alle specifiche tecniche indicate negli **Allegati 1) e 2)**, rispettivamente riferiti al Lotto 1 ed al Lotto 2, fatte salve eventuali offerte migliorative in sede di gara.

#### Art. 5 – Profilo di missione

Gli autobus dovranno essere veicoli di linea adatti ad un servizio urbano/suburbano normale di Classe I, per i quali è richiesta una grande capacità di carico, utilizzabili su linee ad alta ricettività, con finalità rivolte a soddisfare le esigenze di servizi scolastici e di pendolari.

Saranno preferiti veicoli aventi spunto, anche a pieno carico, tale da assicurare velocità commerciali più elevate ed in linea con le esigenze di servizio.

Il profilo di missione è schematizzato nel seguente prospetto.

Parametri	Profilo di missione “Normale”
Velocità commerciale media	Superiore a 18 km/h
Percorrenza media annua	Inferiore a 40.000 km
Percorrenza massima annua prevista	Inferiore a 50.000 km
Percorrenza massima giornaliera	Inferiore a 250 km
N. ore di servizio medie giornaliere	Pari o inferiori a 18 h/giorno
Massima pendenza riscontrata	Inferiore a 8%
Pendenza media riscontrata	Inferiore a 6%
Distanza media tra le fermate	Superiore a 200 m
Stato delle strade	Tipico fondo stradale con pavimentazione in asfalto, dissestato oltre il 20% del percorso
Portata dei passeggeri	80% del nominale per non più di 6 ore al giorno
% di utilizzo dell’impianto di climatizzazione rispetto alla percorrenza annua	Tra il 40% e il 70%

I veicoli offerti, nella loro versione base, devono essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta, di un certificato di omologazione globale CE, conforme alle norme vigenti.

Gli autobus offerti dovranno essere omologati nella loro versione definitiva (rispondendo alle prescrizioni del Reg. UNECE n. 107 e di tutta la normativa vigente e alle specifiche del presente



Capitolato), quantomeno all'atto della richiesta di collaudo di accettazione/consegna del primo veicolo.

Il collaudo di accettazione non potrà essere espletato in assenza di copia del certificato riguardante l'omologazione del veicolo nell'allestimento fornito.

Inoltre, i veicoli offerti dovranno essere rispondenti, all'atto della consegna, a tutta la normativa vigente per l'immatricolazione che sarà a carico del fornitore.

Non saranno accettate forniture di veicoli omologati come "esemplari unici".

#### Art. 7 – Termini di consegna e collaudo di accettazione

La consegna degli autobus, completi degli allestimenti specifici, dovrà avvenire entro i termini indicati dall'aggiudicatario nella propria Offerta Tecnica, fermo restando che il termine massimo di consegna è di 180 (centottanta) giorni dalla stipula del contratto.

Il fornitore, a corredo della fornitura, dovrà consegnare una copia elettronica, con garanzia di aggiornamento automatico, della seguente documentazione tecnica ed amministrativa, redatta in lingua italiana:

- a) manuali per la riparazione delle varie componenti del veicolo;
- b) libretto uso e manutenzione;
- c) manuale d'istruzione per il personale di guida contenente le informazioni necessarie per un normale e regolare utilizzo del veicolo;
- d) schema topografico dell'impianto elettrico;
- e) schema topografico dell'impianto pneumatico;
- f) schema topografico dell'impianto di alimentazione motore/accessori;
- g) catalogo parti di ricambio relative a telaio, meccanica e carrozzeria;
- h) dichiarazione di vendita;
- i) certificazione/autocertificazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione del/degli autobus,
- j) autocertificazione e/o certificato di corrispondenza tra la classificazione autobus ed i codici di carrozzeria autobus;
- k) autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti del/degli autobus;
- l) elenco delle attrezzature speciali necessarie per gli interventi di manutenzione con la loro quotazione, compresi anche l'hardware e il software necessari alla diagnosi dei sistemi elettrici ed elettronici del mezzo nella sua interezza, con relativi aggiornamenti per 15 (quindici) anni;
- m) copia del verbale di omologazione, completo di tutti gli allegati.

Gli autobus saranno sottoposti a collaudo di accettazione per verificare la completezza di ogni loro parte e la congruenza alle prescrizioni del presente Capitolato, presso la sede della committente, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna.

Il collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna del/gli autobus presso la sede della committente, si verificano tutte le seguenti condizioni:

- 1) sia presente apposito documento di trasporto (DDT);
- 2) risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista;
- 3) ogni autobus risulti completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori previsti;
- 4) ogni autobus sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di proprietà ed assicurazione RC esclusi).

Permane in capo al fornitore l'obbligo di garantire la committente dall'evizione (artt. 1483 ss. c.c.) e dai vizi della cosa (art. 1476 c.c.), in ordine a ciascun veicolo nel suo insieme, componenti e tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.



#### Art. 8 – Verifiche di esercizio

Entro dodici mesi dalla data del collaudo di accettazione è prevista una verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione degli eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio.

In particolare, le committenti si riservano, sulla base dei dati di consumo di combustibile rilevati in sede di esercizio, di richiedere la ripetizione delle prove di consumo utilizzando il ciclo SORT.

Il fornitore sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell'effettuazione di tale verifica ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.

In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo della cauzione definitiva (si veda l'art. 13 del Disciplinare di Gara), fino a quando non saranno eliminate le cause che hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa.

L'esito della verifica di esercizio sarà formalizzato con apposito verbale redatto e sottoscritto dalla committente interessata.

In caso di presenza del fornitore, il verbale sarà sottoscritto congiuntamente tra le parti.

#### Art. 9 – Collaudo definitivo

È previsto un collaudo definitivo dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia di base contrattualmente stabilito.

Il fornitore sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell'effettuazione di tale collaudo ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.

Il collaudo definitivo, secondo il programma di esecuzione comunicato al fornitore, sarà effettuato sui singoli veicoli e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salvo la facoltà delle committenti di richiedere altri accertamenti che ritenessero necessari per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato e che dovranno essere indicati nel programma di esecuzione comunicato al fornitore.

Il veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:

- a) controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti, con esito positivo;
- b) tenuta dell'impianto pneumatico, con esito positivo;
- c) marcia su strada, con esito positivo;
- d) eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo nel periodo di garanzia di base contrattualmente stabilito e tempestivamente comunicato dalle committenti al fornitore;
- e) consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista;
- f) risultino completati i corsi di addestramento e formazione, contrattualmente previsti.

In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo della cauzione definitiva (si veda l'art. 13 del Disciplinare di Gara) fino a quando non saranno eliminate le cause che hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa.

Resta in ogni caso salvo il diritto delle committenti di incamerare la garanzia definitiva, nella sua globalità, qualora il fornitore non abbia provveduto ad eliminare le suddette cause.

L'esito del collaudo definitivo sarà formalizzato con apposito verbale redatto e sottoscritto dalla committente interessata.

In caso di presenza del fornitore il verbale sarà sottoscritto congiuntamente dalle parti.

#### Art. 10 – Formazione e addestramento del personale

Il fornitore deve prevedere un programma di addestramento per il personale di guida e per il personale di officina, la cui qualità e portata siano sufficienti a consentire un uso soddisfacente, nonché una buona manutenzione e riparazione dei veicoli.



L'addestramento stesso deve essere effettuato distintamente presso la sede operativa di Trotta Bus Services s.p.a., sita in Ovada (AL), Via Rocca Grimalda, n. 47, e presso il deposito aziendale di CIT – Consorzio Intercomunale Trasporti s.p.a., sito in Novi Ligure (AL), Viale del Lavoro, n. 8, relativamente alla parte meccanica, elettrica, elettronica ed impiantistica in genere secondo le seguenti modalità:

- 8 (otto) ore presso ciascuna sede sopraindicata per il personale di guida, di norma nella settimana di consegna degli autobus con date ed orari da concordare;
- 8 (otto) ore presso ciascuna sede sopraindicata per il personale di officina, di norma nella settimana di consegna degli autobus con date ed orari da concordare;
- 8 (otto) ore presso ciascuna sede sopraindicata per il personale di officina, di norma dopo un anno dalla consegna degli autobus con date ed orari da concordare.

#### Art. 11 – Garanzie

Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie minime di seguito elencate, fatte salve eventuali estensioni migliorative offerte in sede di gara:

- a) garanzia di base globale di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, ossia estesa all'intero veicolo, senza limiti di percorrenza chilometrica;
- b) garanzia per la drive line (catena cinematica) di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi o di 200.000 (duecentomila) km;
- c) garanzia di lungo periodo di 6 (sei) anni per quanto attiene alla qualità dei materiali e dei processi adottati:
  - verniciatura e trattamenti in genere;
  - arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, sedile guida, cruscotto, cappelliere, etc. etc.;
  - finestrini e botole al tetto;
  - vano batterie, bagagliaio, sportelli e relativi meccanismi;
- d) garanzia di lungo periodo di 8 (otto) anni per il serbatoio del gasolio o metano;
- e) garanzia di lungo periodo di 10 (dieci) anni per quanto riguarda:
  - il pavimento, compreso il rivestimento;
  - i rivestimenti esterni della carrozzeria, per le coibentazioni e infiltrazioni acqua (tetto incluso);
  - la corrosione passante;
  - cedimenti strutturali (rottture e/o deformazioni).

I periodi di garanzia decorrono dalla data dell'avvenuto positivo collaudo di accettazione.

La garanzia di base copre ogni parte e componente del veicolo ed il fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.

La garanzia di base comprende altresì liquidi o fluidi che, causa guasti o difetti, ne renderanno necessaria la sostituzione o il rabbocco.

Tutte le garanzie sono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- sia stata effettuata segnalazione dell'inconveniente sullo stesso autobus o su un altro autobus di pari modello oggetto di fornitura;
- sia stata segnalata una circostanza riconducibile all'inconveniente quale suo prodromo, causa o effetto.

Il fornitore pertanto deve:

- intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati dalle committenti e rilevati nel/i veicolo/i;
- ultimare gli interventi e porre a disposizione della committente interessata il veicolo in perfetta efficienza entro un massimo di quattro giorni lavorativi, che decorrono dal primo giorno successivo a quello della segnalazione e contemporanea messa a disposizione del



veicolo. Qualora detto termine, per ragioni oggettive, risultasse insufficiente, il fornitore e la committente fisseranno di comune accordo un nuovo congruo termine;

- attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause prime dei difetti segnalati/rilevati;
- effettuare l'intervento presso la sede della committente interessata oppure effettuare a propria cura e spese il trasporto dei veicoli oggetto dell'intervento da tale sede sino all'officina dove sarà eseguito l'intervento in questione e ritorno;
- tenere a proprio carico gli oneri relativi ai soccorsi in linea per guasti o difetti in garanzia e alle seguenti attività:
  - prestazione del carro attrezzato per il recupero del veicolo non marciante;
  - tempo del personale per la predisposizione o l'assistenza al traino.

Allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, a proprio insindacabile giudizio, le committenti, durante il periodo coperto dalla garanzia, potranno effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a due ore uomo).

La committente interessata darà tempestiva comunicazione di detti interventi al fornitore e questi dovrà provvedere all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento alla committente interessata degli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti e derivanti dall'impiego della propria manodopera. Tali oneri saranno attualizzati al momento dell'esecuzione dell'intervento.

#### Art. 12 – Reperibilità dei ricambi e follow-up della fornitura

Il fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni, a far data dal termine della consegna.

I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che le committenti possano individuare la linea di approvvigionamento più conveniente.

Il fornitore deve pertanto indicare in offerta una descrizione delle proprie strutture logistiche e distributive cui le committenti possono fare riferimento.

Nei limiti del suddetto periodo di 15 (quindici) anni, il fornitore si obbliga a consegnare direttamente o per mezzo della rete distributiva autorizzata i ricambi eventualmente richiesti dalle committenti, entro il termine ultimo di 8 (otto) giorni naturali dalla data dell'ordine.

Il fornitore si impegna a comunicare alle committenti per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, di manutenzione preventiva o di riparazione guasti, per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo dei veicoli.

In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza.

La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che le committenti dovranno seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.

Il fornitore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi di aggiornamento segnalati.

Per parte loro, le committenti comunicheranno al fornitore le eventuali cessioni e/o radiazioni dei veicoli oggetto della fornitura, in modo da consentire al fornitore la compilazione ed aggiornamento di una anagrafe dei veicoli ai fini delle comunicazioni di cui sopra.

#### Art. 13 – Penalità

A fronte di eventuali inadempimenti contrattuali del fornitore sono previste le penali indicate di seguito, le quali, riferendosi ad obbligazioni contrattuali diverse, sono cumulabili tra loro:



**a) Penalità per ritardata consegna**

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, sarà considerata quella in cui gli autobus, consegnati conformi alle prescrizioni e provvisti della documentazione contrattuale, oltre a quella prescritta dalla normativa vigente per l'immatricolazione, saranno sottoposti al collaudo per accettazione.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine offerto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità commisurata al valore contrattuale dell'autobus consegnato in ritardo, in misura pari allo 0,33‰ (zero virgola trentatre per mille) per giorno naturale per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo ed in misura pari all'1‰ (uno per mille) per giorno naturale per i giorni di ritardo successivi, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale stesso.

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione dell'Autorità competente e gli eventi metereologici e sismici che, in modo debitamente documentato, rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Qualora il ritardo di consegna superi i 120 (centoventi) giorni solari, si procederà alla messa in mora del fornitore inviando una PEC o raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni (art. 1454 c.c.).

L'inutile decorso di tale termine determinerà la risoluzione ipso jure del contratto, relativamente alla parte di fornitura non eseguita, con conseguente diritto ad una penale per inadempimento nella misura del 10% (dieci per cento) del valore della fornitura non consegnata, con eventuale riserva a pretendere il risarcimento del maggiore danno sofferto.

Qualora il ritardo di consegna superasse il suddetto termine massimo coperto dalla penale, le committenti si riservano, di pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione tesa al recupero dei danni subiti e della penalità, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore, anche con recupero della cauzione definitiva.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima del pagamento del saldo.

**b) Penalità per mancato rispetto delle garanzie**

La penalità per mancato rispetto delle garanzie è calcolata considerando la "indisponibilità veicolo" ed il "mancato rispetto tempi di esecuzione interventi in garanzia".

Le eventuali penali saranno consuntivate e comunicate su base mensile dalle committenti al fornitore.

In seguito alla comunicazione delle penali al fornitore, questi dovrà corrisponderne l'importo alla committente interessata entro trenta giorni, anche nel caso in cui intenda contestarle. Nel caso di mancato pagamento, la committente potrà escutere la cauzione.

Le penali qui considerate si configurano come segue:

**1) Indisponibilità veicolo**

Dalla data del collaudo di accettazione di ciascun veicolo, diventerà operativo il monitoraggio dell'indice di disponibilità, per l'intero periodo coperto dalla garanzia di base, dalla garanzia per la drive line e dalla garanzia di lungo periodo (art. 11).

In particolare, verrà determinata la disponibilità media nei giorni feriali di ogni autobus, calcolata come media mensile della disponibilità del veicolo in ogni giorno feriale, determinata alle ore 5.00 alle ore 24.00.

Si darà luogo all'applicazione della penale, qualora l'indice medio di disponibilità nei giorni feriali del mese solare di riferimento sia inferiore al valore obiettivo del 90% (novanta per cento), corrispondente al 10% (dieci per cento) di indisponibilità per cause in garanzia.

L'indice medio di disponibilità mensile (Id) è determinato, quindi, come segue:



$$Id = gf_d \div gf_T \leq 90\%$$

dove:

Id = Indice di disponibilità mensile;

gf<sub>d</sub> = giorni feriali di disponibilità del veicolo nel mese;

gf<sub>T</sub> = giorni feriali totali del mese.

Su tale base, il valore unitario (IVA esclusa) della penale sarà così determinato:

Id - indice medio disponibilità	Irrogazione penale	VUP - valore unitario penale
Id ≥ 90%	NO	-
Id < 90%	SI	Valore contrattuale x 1‰ (uno per mille)

Il valore unitario della penale sarà moltiplicato per il numero dei veicoli che, nei giorni feriali del mese, presentano un'indisponibilità eccedente il 10% (dieci per cento), secondo la formula:

$$P_m = N_{ind} \times VUP$$

dove:

P<sub>m</sub> = penale mensile;

N<sub>ind</sub> = numero degli autobus indisponibili per oltre il 10% dei giorni feriali del mese;

VUP = valore unitario penale (uno per mille del valore contrattuale del singolo autobus).

2) Mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi in garanzia

Nel caso di ritardo di esecuzione degli interventi in garanzia, rispetto al tempo indicato nell'art. 11, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore contrattuale del singolo veicolo (IVA esclusa) per ciascun giorno naturale e per ciascun veicolo sino alla data di restituzione dello stesso, pronto per il servizio.

c) **Penalità per non conformità**

Qualora in sede di verifica di esercizio emergano non conformità rispetto a quanto definito nel presente Capitolato Speciale e nei relativi Allegati od a quanto contenuto nell'Offerta Tecnica del fornitore, si applicano, in modo graduato, le seguenti penali:

- 1) se la non conformità riguarda sino alla metà dei mezzi verificati, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore complessivo della fornitura;
- 2) se la non conformità riguarda oltre la metà dei mezzi verificati, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale pari all'1% (uno per cento) del valore complessivo della fornitura.

d) **Penalità per mancata reperibilità di ricambi**

Entro il periodo di 15 (quindici) anni dalla data di consegna del singolo autobus, il mancato rispetto del termine di 8 (otto) giorni naturali per la consegna dei ricambi eventualmente ordinati dalle committenti determina una penale a carico del fornitore dell'importo di Euro 40,00 (quaranta/00), oltre IVA, per ogni giorno naturale di ritardo. Tale importo sarà adeguato, nel tempo, secondo l'indicizzazione ISTAT FOI intervenuta nel tempo.

e) **Maggior danno**

In aggiunta alle penali precedentemente indicate, sarà dovuto alle committenti il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'applicazione delle penali non esclude ogni altro rimedio di legge a disposizione delle committenti, salve le ulteriori previsioni espresse contenute nel presente Capitolato.

f) **Risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore**

Il contratto di fornitura di cui alla presente procedura di gara si risolverà per grave inadempimento del fornitore, se i corrispondenti veicoli non saranno forniti entro il previsto termine contrattuale, aumentato di 120 (centoventi) giorni, salva la debenza delle penali nel frattempo maturate e salvo il maggior danno.

La suddetta clausola si applicherà a tutte e solo le forniture dei veicoli per i quali il fornitore sarà incorso nel ritardo ivi indicato.



Nella predetta fattispecie, ciascuna committente renderà nota per iscritto la propria intenzione di avvalersi della risoluzione contrattuale.

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Capitolato, resta comunque impregiudicata la disciplina generale di legge relativa all'inadempimento.

#### Art. 14 – Pagamenti

L'acquisto degli autobus di cui alla presente procedura di affidamento è parzialmente finanziato con risorse pubbliche, come stabilito dalla Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 2912 del 26/02/2021, la D.G.R. n. 4445 del 22/12/2021, di aggiornamento della precedente, e la D.D. n. 907 del 05/04/2022 di attuazione.

I pagamenti, previa emissione di regolari fatture elettroniche, saranno effettuati, nel rispetto del d.lgs. 231/2002, a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura, fatte salve condizioni migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, purché il fornitore superi positivamente le prescritte verifiche di regolarità contributiva.

L'emissione delle fatture da parte del fornitore potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo di accettazione positivo.

In caso di ritardo nei pagamenti, non imputabile al fornitore, quest'ultimo, detratta una franchigia di 15 (quindici) giorni, potrà applicare interessi per ritardato pagamento nella misura corrispondente al tasso di riferimento BCE vigente al momento, maggiorato di 3,00 (tre/00) punti.

I pagamenti avverranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 della l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione di tali obblighi di tracciabilità determina la risoluzione di diritto del contratto.

Roma, lì 06/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Livio Ciarniello Trotta  
(firmato digitalmente)